
In base all'art. 63 delle norme di attuazione del codice civile, per la riscossione delle spese condominiali, risultanti dallo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (in base all'art. 1123 c.c.), l'amministratore può ottenere un decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

La predetta disposizione di legge è molto importante in quanto dà all'amministratore la possibilità di ottenere il pagamento delle spese condominiali, quando queste risultano dalla ripartizione approvata dall'assemblea, mediante un decreto d'ingiunzione provvisoriamente esecutivo, in base alle norme previste dall'art. 642 del c.p.c., come se si trattasse di un decreto fondato su cambiale o assegno bancario.

Gli amministratori dei condomini devono tener presente la predetta norma, in quanto la riscossione delle spese condominiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e per l'esercizio di servizi comuni, rientra tra le loro attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c.

E perchè l'amministratore del condominio deve "compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio" (n. 4 dell'art. 1130 c.c.), in caso di omissione egli potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni provocati al condominio per la mancata riscossione delle spese condominiali.

.

*

*

*